

**COMUNE DI PONSACCO  
(PROVINCIA DI PISA)**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA  
COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE  
PUBBLICHE AFFISSIONI**

DELIBERA N. 98 DEL 30/09/1995

*Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n.10 del 09/03/2010*

## **INDICE**

- ART. 1- APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA E DEL DIRITTO**
- ART. 2- CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE**
- ART. 3- FORME DI GESTIONE**
- ART. 4- TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI**
- ART. 5- MODALITA' PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI**
- ART. 6- CRITERI PER IL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI**
- ART. 7- DELIBERAZIONE DELLE TARIFFE**
- ART. 8- PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA**
- ART. 9- SOGGETTO PASSIVO**
- ART. 10- MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA**
- ART. 11- DICHIARAZIONE**
- ART. 12- RETTIFICA ED ACCERTAMENTO D'UFFICIO**
- ART. 13- MODALITA' DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA E DEL DIRITTO**
- ART. 14- TARIFFE**
- ART. 15- FINALITA'**
- ART. 16- AFFISSIONI - PRENOTAZIONI – REGISTRO CRONOLOGICO**
- ART. 17- CRITERI E MODALITA' DEL SERVIZIO**
- ART. 18- SANZIONI TRIBUTARIE ED INTERESSI**
- ART. 19- SANZIONI AMMINISTRATIVE**
- ART. 20- CONTENZIOSO**
- ART. 21- ABROGAZIONI**
- ART. 22- ENTRATA IN VIGORE**

## **ART. 1 – APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA E DEL DIRITTO**

In conformita' alle disposizioni del capo I del D. L. vo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni ed in conformita' a quelle del presente regolamento, la pubblicita' esterna e' soggetta ad un' imposta e le pubbliche affissioni a un diritto, dovuti al Comune di Ponsacco sul cui territorio sono effettuate.

## **ART. 2- CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE**

1. La popolazione del Comune di Ponsacco al 31 Dicembre dell'anno 1993 risulta costituita da n. 12150 abitanti (dati pubblicati dall' ISTAT).
2. Inconformita' all'art. 2 del D. L.vo 507/93 ed a quanto indicato al precedente comma 1, il Comune di Ponsacco e' classificato nella classe IV.

## **ART. 3- FORME DI GESTIONE**

La gestione dell'imposta comunale sulla pubblicita' e quelle delle pubbliche affissioni possono essere effettuate in forma diretta oppure in concessione, in conformita' a quanto prescritto dagli artt. 25 – 26- 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33- 34 del D. L.vo 507/93.

1. Il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed e' tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale.
2. In ogni caso e' fatto divieto al concessionario di emettere atti od effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione.

## **ART.4 – TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI**

1. Sul territorio comunale di Ponsacco possono essere installati i seguenti impianti:
  - targa
  - cartello
  - scritta cassonetto
  - parapetonale
  - freccia
  - cestino getta-carta
  - gonfalone
  - stendardo
  - tabella

- bacheca
- poster
- trespolo
- orologio pubblicitario ed oggetti simili.

2. L'elenco di cui al precedente comma 1 non è comunque esaustivo di tutte le tipologie di impianti, in quanto gli stessi possono essere identificati meglio nel piano generale degli impianti.

### **ART. 5 – MODALITA' PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI**

1. I soggetti interessati ad esercitare la pubblicità nelle forme indicate dal precedente art. 4 devono farne richiesta al Sindaco.
2. Il Funzionario Responsabile del settore Assetto del Territorio, avvalendosi del parere espresso dal Responsabile dell' U.O. Polizia Municipale, rilascia la relativa autorizzazione.
3. Qualora si tratti di esposizione di insegne, vetrinette, cartelli o di qualunque oggetto pubblicitario all' esterno dei fabbricati, la richiesta deve seguire la procedura dell' autorizzazione edilizia e deve essere accompagnata dal nulla osta del proprietario su cui viene installata la pubblicità e da quello dell' eventuale possessore dell' immobile.
4. Nel caso in cui la pubblicità venga effettuata su beni di proprietà comunale o appartenenti al demani comunale deve essere richiesta la relativa concessione di suolo pubblico.
5. Il titolare della utilizzazione di cui al precedente comma 3, prima di iniziare pubblicità, è tenuto a presentare all' Ufficio Pubblicità e Affissioni apposita dichiarazione.
6. La dichiarazione di cui al precedente comma 5 deve essere presentata su apposito modulo messo a disposizione degli interessati.
7. Il dichiarante deve indicare le generalità, la residenza, il codice fiscale della persona fisica, nonché tutti i dati dell'eventuale persona giuridica da lui rappresentata; deve indicare inoltre la descrizione, le dimensioni, la località di esposizione del materiale pubblicitario, gli estremi della concessione edilizia e quelli dell'occupazione del suolo pubblico ove prescritta.

8. La dichiarazione deve essere presentata anche in caso di variazione della pubblicità, qualora comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata con conseguente nuova imposizione.
9. Quando dalla dichiarazione di variazione risulti dovuta l'integrazione dell'imposta pagata per uno stesso periodo deve essere allegata l'attestazione del pagamento eseguito.
10. Nel caso che sia dovuto un rimborso da parte del Comune, questo provvede, dopo le necessarie modifiche, entro 90 giorni, con emissione di assegno di c/c postale, senza spese per l'utente.
11. E' fatto obbligo di procedere al conguaglio dell'importo derivante dalla nuova dichiarazione e quello della precedente pagato per lo stesso periodo.
12. La dichiarazione relativa alla pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, finchè non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati da cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
13. La pubblicità di cui al precedente comma 10 si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta entro il 31 Gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
14. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli artt. 12 – 13 – 14 del D. L.vo 507/93 si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo Gennaio dell'anno in cui è stata accertata.
15. Per le fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

## **ART. 6 – CRITERI PER IL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI**

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono effettuate nel territorio del Comune di Ponsacco in conformità al piano generale degli impianti pubblicitari, da realizzarsi in attuazione delle modalità e dei criteri stabiliti dal D. L.vo 507/93 e dal Presente Regolamento.
2. Il piano degli Impianti pubblicitari è articolato in due parti:

- a) la prima parte determina gli ambiti del territorio comunale nei quali sono localizzati i mezzi di pubblicità esterna, compresi nelle tipologie di cui al precedente art. 4;
- b) la seconda parte definisce la localizzazione nel territorio comunale degli impianti per le pubbliche affissioni di cui al successivo art. 15.
3. Il piano generali degli impianti pubblicitari è approvato con apposita deliberazione della Giunta Comunale.
  4. Alla formazione del piano provvede apposita commissione formata dai responsabili dell'Ufficio Affissioni, Tributi, Polizia Municipale e Assetto del Territorio.
  5. Il progetto del piano è sottoposto al parere della Commissione Edilizia che dalla stessa espresso entro 20 giorni dalla richiesta.
  6. La Commissione di cui al precedente comma 4, esaminato il parere della Commissione Edilizia o preso atto della scadenza del termine senza osservazioni, procede alla relazione del piano definitivo che è approvato secondo quanto previsto dal precedente comma 3.
  7. Dal giorno della entrata in vigore del presente Regolamento e del piano generale degli impianti, viene dato corso alle istanze per le installazioni di impianti pubblicitari per i quali erano già stati adottati i relativi provvedimenti alla data di entrata in vigore del D. L.vo 507/93
  8. Dalla stessa data di cui al precedente comma il Comune di Ponsacco provvede a dar corso ai provvedimenti relativi alle richieste di installazione di nuovi impianti.
  9. Il piano generale degli impianti può essere adeguato o modificato entro il 31 Ottobre di ogni anno, con decorrenza dall'anno successivo, per effetto delle variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune, dell'espansione dei centri abitati, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che viene illustrata nella motivazione del provvedimento di modifica.

## **ART. 7 – DELIBERAZIONE DELLE TARIFFE**

1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate dalla Giunta Comunale entro il 31 Ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1 Gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge.
2. Qualora non vengano modificate entro il termine di cui al precedente comma 1, si intendono prorogate di anno in anno.
3. Copia della deliberazione di approvazione delle tariffe deve essere trasmessa dal responsabile del servizio al Ministero delle Finanze – Direzione Centrale per la Fiscalità Locale, entro 30 giorni dall'adozione.

## **ART. 8 – PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA**

1. E' soggetta all'imposta comunale sulla pubblicità la diffusione di ogni messaggio pubblicitario, effettuato con qualsiasi forma di comunicazione visiva od acustica, diversa da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni ,nei luoghi pubblici od aperti al pubblico o che sia percepibile da tali luoghi.
2. Si considerano luoghi aperti al pubblico quelli a cui si può accedere senza particolari autorizzazioni.
3. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti:
  - a) messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
  - b) messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
  - c) mezzi e forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

## **ART. 9 – SOGGETTO PASSIVO**

1. Il soggetto passivo tenuto al pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità, in via principale, è colui che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario è diffuso.
2. E' obbligato solidamente al pagamento dell'imposta colui che produce o vende i beni o fornisce servizi oggetto della pubblicità.

3. Il titolare del mezzo pubblicitario di cui al precedente comma 1 è tenuto all'obbligo della dichiarazione iniziale della pubblicità, della variazione della stessa, al connesso pagamento dell'imposta nonché alla dichiarazione di cessazione.
4. Allo stesso titolare di cui al precedente comma 1 è notificato l'eventuale avviso di accertamento e/o rettifica e, nei suoi confronti, sono effettuate le procedure per la riscossione coattiva.
5. Qualora non sia possibile individuare il titolare del mezzo pubblicitario, installato senza autorizzazione, ovvero il procedimento di riscossione nei suoi confronti abbia esito negativo, il responsabile del servizio notifica tutti gli atti al soggetto indicato al precedente comma 2, sperando nei suoi confronti le azioni per il recupero del credito d'imposta, delle sanzioni tributarie e degli interessi di cui all'art.23 del D.L.vo 507/93.

#### **ART.10 – MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA**

1. L'imposta sulla pubblicità è determinata in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi nello stesso contenuti.
2. L'imposta per i mezzi polifacciali è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
3. Le iscrizioni pubblicitarie, espresse anche in forma simbolica, non collocate su struttura propria, sono assoggettate all'imposta per la superficie corrispondente all'ideale figura piana in cui sono comprese.
4. L'imposta per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche è calcolata in base alla superficie complessiva ottenuta dallo sviluppo del minimo solido geometrico nel quale può essere ricompreso il mezzo.
5. Le superfici inferiori ad un metro quadrato sono arrotondate, per eccesso, al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.
6. L'imposta non si applica per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
7. Per il calcolo della superficie imponibile i festoni, le bandierine, i mezzi di identico contenuto pubblicitario, riferibili al medesimo soggetto passivo, purchè collocati in connessione tra loro, senza soluzione di continuità e funzionalmente



finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio o ad accrescerne l'efficacia, sono considerati come unico mezzo pubblicitario.

8. La pubblicità ordinaria effettuata mediante locandine, da collocare a cura dell'utente all'esterno o all'interno di locali pubblici o aperti al pubblico, è autorizzata dal responsabile del servizio, previo pagamento dell'imposta e mediante apposizione di timbro con la data di scadenza dell'esposizione.
9. Qualora il collocamento diretto di locandine a carattere ricorrente deve presentare la prescritta dichiarazione, l'elenco completo dei locali nei quali detti mezzi pubblicitari vengono collocati.
10. Qualora l'esposizione di locandine ha carattere occasionale si prescinde dall'obbligo di presentare l'elenco dei locali.
11. L'imposta sulla pubblicità relativa alle affissioni dirette collocate su impianti alle stesse destinati, è commisurata alla superficie complessiva di ciascun impianto.
12. Le maggiorazioni d'imposta, dovute a qualsiasi titolo, sono sempre applicate alla tariffa base e sono cumulabili.
13. Le riduzioni d'imposta non sono cumulabili.
14. L'imposta per le fattispecie pubblicitarie previste dall'art. 12, comma 1 e 3, dall'art. 13 e dall'art. 14, comma 1 e 3 del D.L.vo 507/93 e dovuta per l'anno solare di riferimento a cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
15. Per le altre Fattispecie il periodo d'imposta è quello specificato nelle disposizioni di cui al D. L. vo 507/93 ed alle stesse relativo.

#### **ART. 11 – DICHIARAZIONE**

1. Ottenuta l'autorizzazione prevista dal precedente art. 9, il soggetto passivo dell'imposta, prima di iniziare la pubblicità, è tenuto a presentare all'Ufficio Pubblicità e Affissioni la dichiarazione, anche cumulativa, indicando i dati di cui all'art. 5 comma 7 nonché quelli previsti dalle altre norme del presente Regolamento.
2. La dichiarazione è esente da bollo (tabella B art. 5, D. P. R. 26/10/1972, n. 642, come modificato dal D. P. R. 30/12/1982, n. 955).

#### **ART. 12 – RETTIFICA ED ACCERTAMENTI D'UFFICIO**

1. Entro i 2 anni dalla data in cui è stata o avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione il Responsabile del Servizio procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio mediante apposito avviso motivato e notificato al contribuente in conformità alle norme vigenti.
2. Nell'avviso devono essere indicati:
  - soggetto passivo
  - caratteristiche e ubicazione del mezzo
  - ammontare dell'imposta o della maggiore imposta accertata
  - ammontare delle soprattasse e dei relativi interessi
  - termine di 60 giorni per il pagamento.

### **ART. 13 – MODALITA' DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA E DEL DIRITTO**

1. Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni aventi carattere commerciale può essere effettuato anche a mezzo di c/c postale.
2. L'importo dovuto è arrotondato a lire 1000 (Euro 516,46) per difetto se la frazione non è superiore a lire 500 (Euro 0,26) e per eccesso se è superiore.
3. L'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta sulla pubblicità deve essere allegata alla dichiarazione di cui al precedente art. 11
4. Negli anni successivi a quello della dichiarazione, l'attestazione e la ricevuta sono conservate dal soggetto d'imposta per essere esibite in caso di eventuali controlli.
5. L'imposta per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare deve essere corrisposta in un'unica soluzione al momento della dichiarazione.
6. L'imposta sulla pubblicità annuale deve essere corrisposta in un'unica soluzione entro il 31 Gennaio di ogni anno.
7. Qualora l'importo annuale sia superiore a lire 3.000.000 (tremilioni) Euro 1549,37 il pagamento può essere effettuato in rate trimestrali entro il 31 Gennaio, 30 Aprile, 31 Luglio e 31 Ottobre, in conformità alle norme di cui al comma 4 dell'art. 9 del D. L. vo 507/93.
8. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni non aventi carattere commerciale può essere effettuato sia a mezzo di c/c postale sia direttamente all'Ufficio Pubblicità e Affissioni.

9. L'attestazione del pagamento del diritto effettuato a mezzo di c/c postale deve essere allegata alla commissione per l'affissione dei manifesti.
10. Per il pagamento diretto l'Ufficio rilascia ricevuta da apposito bollettario o con sistema automatizzato
11. La riscossione coattiva dell'imposta e del diritto si effettua secondo le disposizioni degli artt. 67 e 68 del D. P. R. 28/01/1988, n. 43 e successive modificazioni.
12. Il ruolo deve essere formato entro il 31 Dicembre del secondo anno successivi a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato.
13. Nel caso di sospensione della riscossione il ruolo è formato e reso esecutivo entro il 31 Dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.
14. Entro il termine di due anni decorrenti dal giorno di pagamento dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni oppure da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute, mediante istanza in carta libera (tabella B, art. 5, D. P. R. 642/1972) indirizzato Ufficio Pubblicità e Affissioni.
15. Il responsabile del servizio provvede al rimborso nel termine di 90 giorni dalla data del protocollo della richiesta.

#### **ART. 14 - TARIFFE**

1. Le tariffe approvate con delibera della Giunta Comunale nei termini previsti dal precedente art. 7 vengono determinate con riferimento ai criteri stabiliti dal D. L. vo 507/93 per le diverse tipologie di pubblicità.
2. Alle stesse si applicano le riduzioni ed esenzioni indicate negli artt. 16, 17, 20 e 21 del citato D. L. vo 507/93.
3. *In particolare, con Deliberazione della Giunta Comunale, può essere riconosciuta l'esenzione, anche totale dell'imposta, nel caso di attività in genere, anche di privati che siano espressamente riconosciute di interesse pubblico dell'Amministrazione Comunale, comprese le forme di sponsorizzazione e pubblicità che abbiano lo scopo di accrescere e valorizzare il patrimonio immobiliare ma anche culturale e artistico del Comune.*

## **ART. 15 – FINALITA'**

1. Il Comune assicura l'affissione di manifesti negli appositi impianti a ciò destinati.
2. I manifesti aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di finalità economiche, sono quelli pubblicati dal Comune e, di norma, quelli per i quali l'affissione è richiesta dai soggetti indicati negli artt. 20 e 21 del D. L.vo 507/93, per le finalità ivi indicate.
3. I medesimi soggetti di cui al precedente comma 2 devono far pervenire le relative commissioni entro i 5 giorni precedenti la data di inizio dell'affissione.
4. La collocazione degli impianti destinati alle affissioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 deve essere particolarmente idonea per assicurare ai cittadini la conoscenza di tutte le informazioni relative all'attività del Comune.
5. Allo scopo di cui al precedente comma 4 il Comune delibera, nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 6 del presente Regolamento, l'elenco degli impianti.
6. I manifesti che diffondono messaggi relativi all'esercizio di un'attività economica sono quelli che hanno lo scopo di promuovere la domanda di beni o di servizi o che siano finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
7. I manifesti di natura commerciale sono collocati negli appositi spazi e nei limiti di capienza degli stessi.

## **ART. 16 – AFFISSIONI – PRENOTAZIONI – PRENOTAZIONI – REGISTRO CRONOLOGICO**

1. L'affissione s'intende prenotata dal momento in cui perviene all'Ufficio Affissioni la commissione, accompagnata dall'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto.
2. Le commissioni sono iscritte nell'apposito registro contenente tutte le notizie alle stesse relative, tenute in ordine cronologico di prenotazione.
3. Il registro cronologico deve essere tenuto presso l'Ufficio Affissioni ed esibito a chiunque ne faccia richiesta.

## **ART. 17 – CRITERI E MODALITA' DEL SERVIZIO**

1. I manifesti devono pervenire all'Ufficio Affissioni nell'orario di apertura, a cura del committente, almeno due giorni prima da quello dell'inizio dell'affissione, ad eccezione di quelli relativi alla funzione di Ufficiale di Governo attribuita al Sindaco.
2. I manifesti costituiti da un solo foglio devono essere accompagnati da una distinta contenente l'oggetto del messaggio pubblicitario, la quantità ed il formato.
3. I manifesti costituiti da più fogli devono essere accompagnati da una distinta contenente la quantità dei manifesti, il n. dei fogli dai quali ciascuno è costituito, lo schema di composizione del manifesto con riferimenti numerici progressivi ai singoli fogli di ognuno di essi, evidenziato con apposito richiamo.
4. Per l'affissione dei manifesti, delle locandine e di altro materiale pubblicitario comunale, la commissione e/o la dichiarazione deve essere vistata dall'Economo ed accompagnato dal relativo versamento del diritto e/o dell'imposta.
5. Qualora l'affissione e/o l'esposizione di materiale pubblicitario rientri nelle esenzioni di cui agli artt. 17 e 21 del citato D. L.vo 507/93, la commissione e/o la dichiarazione deve essere firmata dal responsabile dell'Ufficio richiedente.
6. Una copia del materiale indicato al precedente comma 4, deve restare agli atti dell'Ufficio Affissioni.
7. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente, in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta di affissione con l'indicazione del periodo nel quale si ritiene che l'affissione possa essere effettuata.
8. Nei casi previsti dall' art. 22 ,comma 4 e 5 del D. L.vo 507/93, il committente può annullare la commissione con avviso scritto da inviare all'Ufficio Affissioni entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 6.
9. L'annullamento della commissione di cui ai precedenti comma 7 e 8 non comporta oneri a carico del committente al quale il responsabile dell'Ufficio Affissioni provvede a rimborsare integralmente la somma versata, entro 90 giorni dal ricevimento di avviso di annullamento.
10. I manifesti la cui commissione è stata annullata, così come previsto dai precedenti comma 7 e 8, restano a disposizione del committente presso l'Ufficio Affissioni per 30 giorni e, per disposizioni di questo, possono essere allo stesso restituiti,

oppure inviati ad altre destinazioni dallo stesso indicate, con il recupero delle sole spese postali, il cui importo viene detratto dal rimborso del diritto.

11. Nel caso in cui la disponibilità degli impianti consenta di provvedere all'affissione di un numero di manifesti inferiore a quelli pervenuti o per una durata inferiore a quella richiesta, il responsabile dell'Ufficio Affissioni provvede ad avvertire il committente in forma scritta.
12. Se entro 5 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 1, la commissione non viene annullata, il responsabile dell'Ufficio provvede all'affissione nei termini e per le quantità rese note dall'utente e dispone entro 30 giorni il rimborso al committente dei diritti eccedenti.
13. Per la parte dei manifesti non affissi si applicano le disposizioni di cui al precedente comma 10.
14. In tutti i casi in cui compete il rimborso totale o parziale del diritto sulle affissioni, lo stesso, con apposita comunicazione scritta, può autorizzare il responsabile dell'Ufficio Affissioni ad effettuare il conguaglio fra l'importo dovuto per affissioni successivamente richieste e quello di cui spetta il rimborso.
15. I manifesti pervenuti per l'affissione senza la relativa commissione e l'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto, se non sono ritirati dal committente entro 30 giorni da quando sono pervenuti, saranno inviati al macero senza altro avviso.
16. Qualora il committente richieda l'annullamento dell'affissione prima che venga eseguita, ha l'obbligo di corrispondere la metà del diritto dovuto.
17. Le disposizioni previste dal D. L. vo 507/93 e dal presente Regolamento per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

## **ART. 18 – SANZIONI TRIBUTARIE ED INTERESSI**

1. Per l'applicazione delle sanzioni e degli interessi nei casi di omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione e nei casi di omesso o tardivo

pagamento dell'imposta o delle singole rate o del diritto, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 23 del D. L. vo 507/93.

#### **ART. 19 – SANZIONI AMMINISTRATIVE**

1. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative si osservano le norme dell' art. 24 del citato D. L. vo 507/93.

#### **ART. 20 – CONTENZIOSO**

1. Contro gli accertamenti relativi all'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, nonché per ogni altra controversia, è ammesso ricorso con l'osservanza delle disposizioni contenute nel D P. R. 6/10/1972, n. 638 e successive modifiche (D. L. vo 31/1992, n. 546).

#### **ART. 21 – ABROGAZIONI**

1. Dalla entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato ogni atto precedentemente deliberato dagli organi comunali competenti.

#### **ART. 22 – ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente Regolamento, pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, entra in vigore nei termini previsti dalla Legge 142/90.

**COMUNE DI PONSACCO  
(PROVINCIA DI PISA)**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA  
PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.**

DELIBERA N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_